

Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (artt. 151, 187, 193, 227, 228 e 231)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 151 Principi generali [\[543\]](#) [\[548\]](#)

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio [\[547\]](#) di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre [\[546\]](#), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. [\[544\]](#)

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'[art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile [\[549\]](#) dell'anno successivo.

8. Entro il 31 ottobre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). [\[545\]](#)

8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è

approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 52 del codice della giustizia contabile](#), di cui all'[allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#), l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.[\[550\]](#)

Note:

[\[543\]](#) Articolo modificato dall'[art. 2-quater, comma 6, lett. a\), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 189](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 5\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[544\]](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 510, lett. a\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\[545\]](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 510, lett. b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 647, lett. a\), L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[\[546\]](#) Il presente termine è stato:

- per l'anno 2001, differito al 28 febbraio 2001 dall'[art. 1, D.M. 21 dicembre 2000](#) e al 31 marzo 2001 dall'[art. 1, D.M. 16 febbraio 2001](#);
- per l'anno 2002, differito al 28 febbraio 2002 dall'[art. 1, D.M. 20 dicembre 2001](#) e al 31 marzo 2002 dall'[art. 1, D.M. 27 febbraio 2002](#);
- per l'anno 2003, differito al 31 marzo 2003 dall'[art. 1, D.M. 19 dicembre 2002](#) e al 30 maggio 2003 dall'[art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 maggio 2003, n. 116](#), e al 30 giugno 2003, limitatamente al comune di Lipari, dall'[art. 9, O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266](#);
- per l'anno 2004, differito al 31 marzo 2004 dall'[art. 1, D.M. 23 dicembre 2003](#) e al 31 maggio 2004 dall'[art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#);
- per l'anno 2005, prorogato al 31 marzo 2005 dall'[art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° marzo 2005, n. 26](#) e al 31 maggio 2005 dall'[art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44](#);
- per l'anno 2006, differito al 31 marzo 2006 dall'[art. 1, comma 155, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) e al 31 maggio 2006 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 27 marzo 2006](#);
- per l'anno 2007, differito al 31 marzo 2007 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 30 novembre 2006](#) e al 30 aprile 2007 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 19 marzo 2007](#);
- per l'anno 2008, differito al 31 marzo 2008 dall'[art. 1, D.M. 20 dicembre 2007](#) e al 31 maggio 2008 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 20 marzo 2008](#);
- per l'anno 2009, differito al 31 marzo 2009 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2008](#), al 31 maggio 2009 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2009](#) e, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, al 31 luglio 2009, dall'[art. 1, D.M. 30 aprile 2009](#);
- per l'anno 2010, differito al 30 aprile 2010 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009](#) e al 30 giugno 2010, dall'[art. 1, O.P.C.M. 16 aprile 2010, n. 3866](#) per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, e dall'[art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010](#) per tutti gli enti locali;
- per l'anno 2011, differito al 31 marzo 2011 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2010](#), al 30 giugno 2011 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 16 marzo 2011](#) e al 31 agosto 2011 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 30 giugno 2011](#) e, per il comune di L'Aquila, dall'[art. 11, comma 1, O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945](#);
- per l'anno 2012, differito al 31 marzo 2012 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2011](#), al 30 giugno 2012 dall'[art. 29, comma 16-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), al 31 agosto 2012 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 20 giugno 2012](#) e al 31 ottobre 2012 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 2 agosto 2012](#);

- per l'anno 2013, differito al 30 giugno 2013 dall'[art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), al 30 settembre 2013, dallo stesso [art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dall'[art. 10, comma 4-quater, lett. b\), n. 1\), D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), al 30 novembre 2013, dall'[art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#) e, al 16 dicembre 2013, per i comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2013, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 3 dicembre 2013](#);
- per l'anno 2014, differito al 28 febbraio 2014 dall'[art. unico, D.M. 19 dicembre 2013](#), al 30 aprile 2014 dall'[art. unico, D.M. 13 febbraio 2014](#), al 31 luglio 2014, dall'[art. unico, D.M. 29 aprile 2014](#) e dall'[art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#) e al 30 settembre 2014 dall'[art. unico, D.M. 18 luglio 2014](#);
- per l'anno 2015, differito al 31 marzo 2015 dall'[art. unico, D.M. 24 dicembre 2014](#), al 31 maggio 2015, dall'[art. unico, D.M. 16 marzo 2015](#) al 30 luglio 2015, dall'[art. unico, D.M. 13 maggio 2015](#) e al 30 settembre 2015, relativamente alle città metropolitane, alle province e agli enti locali della Regione Siciliana, dall'[art. unico D.M. 30 luglio 2015](#);
- per l'anno 2016, differito al 31 marzo 2016 dall'[art. 2, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015](#) e, successivamente, al 30 aprile 2016 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016](#), per gli enti locali; al 31 luglio 2016 dall'[art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 1° marzo 2016](#), per le città metropolitane e le province;
- per l'anno 2017, differito al 31 marzo 2017 dall'[art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](#), per gli enti locali;
- per il bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province, differito al 30 giugno 2017 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 30 marzo 2017](#) e, successivamente, al 30 settembre 2017 dall'[art. 1, comma 1, D.M. 7 luglio 2017](#);
- per il bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2018 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 29 novembre 2017](#) e, successivamente, al 31 marzo 2018 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 9 febbraio 2018](#);
- per il bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2019 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 7 dicembre 2018](#), al 31 marzo 2019 dall'[art. unico, comma 1, D.M. 25 gennaio 2019](#) e, per gli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell'[art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), al 30 aprile 2019, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 28 marzo 2019](#) e al 31 luglio 2019, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 24 aprile 2019](#), e al 30 giugno 2019, dall'[art. unico, comma 2, del citato D.M. 28 marzo 2019](#), per gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa allo stesso provvedimento
- per il bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, differito al 31 marzo 2020, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2019](#), al 30 aprile 2020, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 28 febbraio 2020](#), al 30 settembre 2020, dall'[art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'[art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, al 31 ottobre 2020, dall'[art. 53, comma 7, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#) e dall'[art. unico, comma 1, D.M. 30 settembre 2020](#);
- per il bilancio di previsione 2021/2023 differito al 31 gennaio 2021 dall'[art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'[art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), al 31 marzo 2021, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 13 gennaio 2021](#), al 30 aprile 2021, dall'[art. 30, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#), al 31 maggio 2021, dall'[art. 11-quater, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e, successivamente, al 31 luglio 2021, dall'[art. 52, comma 2, lett. b\), D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#);
- per il bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, differito al 31 marzo 2022, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2021](#), al 31 maggio 2022 dall'[art. 3, comma 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), al 30 giugno 2022, dall'[art. unico, comma 1, D.M. 31 maggio 2022](#), al 31 luglio 2022, dall'[art.](#)

unico, comma 1, D.M. 28 giugno 2022 e, successivamente, al 31 agosto 2022, dall'art. unico, comma 1, D.M. 28 luglio 2022;

- per il bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, differito al 31 marzo 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2022, al 30 aprile 2023, dall'art. 1, comma 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 maggio 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 19 aprile 2023, al 31 luglio 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 30 maggio 2023 e, successivamente, al 15 settembre 2023, dall'art. unico, comma 1, D.M. 28 luglio 2023;

- per il bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, differito al 15 marzo 2024, dall'art. unico, comma 1, D.M. 22 dicembre 2023;

- per il bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2025, dall'art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2024;

- per il bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2026, dall'art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2025 e, per gli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, al 31 marzo 2026, dall'art. unico, comma 1, D.M. 26 febbraio 2026.

[547]Per la proroga del presente termine vedi l'art. unico, comma 1, D.M. 3 luglio 2015 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015.

[548]Sui bilanci delle Province e delle Città metropolitane vedi l'art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[549]Per la proroga del presente termine, per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, vedi l'art. unico, comma 1, lett. c), D.M. 31 maggio 2019.

[550]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 9-bis, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione [722] [721] [732]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.[723]

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

[c) per il finanziamento di spese di investimento;[730]]

[d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;[730]]

La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.[731]

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.[724] [726]

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.[723]

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.[720] [729] [733]

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso

dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).[728]

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[art. 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.[725]

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.[725] [727]

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[art. 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.[725]

Note:

[720]Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. h\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[721]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[722]Rubrica così sostituita dall'[art. 74, comma 1, n. 31\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[723]Comma così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 31\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[724]Comma modificato dall'[art. 2, comma 13, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 28 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 164 della suddetta L. 244/2007](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 31\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011,](#)

n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[725]Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 31), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[726]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 20, comma 4-ter, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100.

[727]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 12-ter, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

[728]Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 31), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 6-octies, lett. c), D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

[729]Sull'applicabilità delle limitazioni previste dal presente comma vedi l'art. 18-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

[730]Lettera abrogata dall'art. 1, comma 831, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[731]Il presente capoverso, in origine lettera e), è stato così modificato dall'art. 1, comma 831, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026. In precedenza, l'originaria lettera e) era stata modificata dall'art. 26-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[732]Il presente articolo corrisponde all'art. 31, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

[733]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, e, successivamente, l'art. 20, comma 4-quater, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio^[755] ^[760] ^[761]

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.^[756]

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio^[759] di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.^[754] ^[757] ^[758]

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'[art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.[\[753\]](#)

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Note:

[\[753\]](#)Comma modificato dall'[art. 1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 35\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[754\]](#)A norma dell'[art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dall'[art. 10, comma 4-quater, lett. b\), n. 2\), D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui al presente comma.

[\[755\]](#)Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\[756\]](#)Comma così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 35\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[757\]](#)Comma così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 35\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[758\]](#)Per la fissazione dei termini per l'adozione della delibera di cui al presente comma, per l'anno 2016, vedi l'[art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), l'anno 2018, il [D.M. 27 luglio 2018](#) e, per l'anno 2020, l'[art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'[art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#) e dall'[art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\[759\]](#)Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2023, vedi l'[art. 20, comma 4-quinquies, D.L. 1 giugno 2023, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2023, n. 100](#).

[\[760\]](#)Il presente articolo corrisponde all'[art. 36, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

[\[761\]](#)Per il termine di deliberazione dei provvedimenti di riequilibrio, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 227 Rendiconto della gestione [\[901\]](#) [\[902\]](#) [\[910\]](#) [\[911\]](#)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.[\[903\]](#)

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile [\[908\]](#) dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.[\[899\]](#)

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.[\[900\]](#)

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'[art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.[\[904\]](#)

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.[\[905\]](#)

4. Ai fini del referto di cui all'[articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#) e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'[art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.[\[906\]](#)

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.

Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.[898] [909]

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.[907]

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194](#). Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.[907]

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.[907]

Note:

[898]Comma sostituito dall'[art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, così modificato dall'[art. 1-quater, comma 6, D.L. 31 marzo 2003, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 maggio 2003, n. 116](#).

[899]Comma modificato dall'[art. 2-quater, comma 6, lett. c\), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 189](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[900]Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. l\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[901]Per la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali previsto dal presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 729-quater, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), aggiunto dall'[art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#), l'[art. 20-bis, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), l'[art. 38, comma 1-quinquiesdecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), l'[art. 11-quater, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e, successivamente, l'[art. 52, comma 2, lett. a\), D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#).

[902]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[903]Comma così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[904]Comma inserito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[905]Comma così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. d\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[906]Comma così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 54\), lett. e\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[907]Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 54), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[908]Per la proroga del presente termine vedi l'art. 20, comma 3, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, e, successivamente, l'art. 13, comma 3-bis, D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2026, n. 59.

[909]Per la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, vedi il D.M. 24 giugno 2004.

[910]Il presente articolo corrisponde all'art. 69, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

[911]Vedi, anche, il D.M. 23 gennaio 2012, l'art. 18, comma 3-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e l'art. 15-bis, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 228 Conto del bilancio^[912] ^[921]

In vigore dal 27 ottobre 2019

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.^[913]

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:^[914]

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato^[915].

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.^[916]

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.^[917]

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. ^[918]

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno.^[919]

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.^[920]

Note:

^[912]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

[913]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[914]Alinea così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[915]Lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[916]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[917]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[918]Comma sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

[919]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[920]Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

[921]Il presente articolo corrisponde all'art. 70, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 231 La relazione sulla gestione^[938]

In vigore dal 12 settembre 2014

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Note:

[938]Articolo così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 58), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.